

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

PROT. N. 0000855/7.5

FASCICOLO /

Venezia, 15 FEB. 2019

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 5 al Piano degli interventi del Comune di Stra (VE). Richiesta parere.

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
U. O. Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99 Cannaregio
30121 - VENEZIA

e-mail: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e p.c. Al Comune di Strà
Piazza Marconi, 21
30039 - STRA' (VE)

e-mail: protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione Regionale prot. n. 17773 Class: H 400.03 del 16 gennaio 2019, con la quale si chiede alla Scrivente di esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto, per comunicare quanto segue.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.6.2018 del D.P.C.M. 04.04.2018, la scrivente Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è subentrata a tutti gli effetti nella titolarità delle ex Autorità di bacino regionali (Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e Bacino Scolante in Laguna) ed interregionale (Lemene).

Nel merito si precisa che il territorio oggetto della proposta di variante al Piano degli interventi del Comune di Strà ricade all'interno del bacino scolante nella laguna di Venezia.

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, il relativo Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino scolante nella Laguna di Venezia individua un'area del territorio comunale classificata (Carta della pericolosità idraulica PER-34-CTR) a pericolosità

idraulica media P2¹ circondata da alcune porzioni a pericolosità moderata P1², nonché un'area posta più a nord allagata dagli eventi alluvionali del settembre 2007.

Con riferimento a tale strumento, nel richiamare il disposto di cui all'art. 12, comma 2 e l'art. 13, si evidenziano anche i contenuti espressi dall'art. 10³, commi 1 e 2, in base ai quali gli

¹ ART. 12 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità media – P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'entrata in vigore del Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Per le aree classificate a pericolosità media – P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per la realizzazione di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.

3. Nelle aree classificate a pericolosità media – P2, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;_
- b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;_
- c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- d. nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti al momento dell'entrata in vigore del Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

² ART. 13 -Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

³ ART. 10 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica

1. Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica, oggetto di delimitazione del Piano, sono definiti negli strumenti urbanistici comunali sulla base delle indicazioni del Piano, in maniera graduata in relazione con il grado di pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli articoli seguenti.

In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, nel rispetto delle condizioni assunte nello studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto di quanto stabilito in generale nell'articolo 9 per le fasce di tutela idraulica.

2. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:

- a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
- c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità.
- e. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- f. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

3. Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei e tutelare la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica.

4. Al fine di consentire la conoscenza dell'evoluzione dell'assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di tutti gli interventi interessanti la rete idrica e le opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere comunicata alla Regione.

5. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato:

- a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;
 - b. realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali;
 - c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
 - d. posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque;
 - e. operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree, capaci di favorire l'indebolimento degli argini;
6. Gli interventi consentiti dal presente Titolo II per le aree di pericolosità idraulica dovranno essere realizzati minimizzando le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

www.alpiorientali.it - PEC: alpiorientali@legalmail.it

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313
segreteria.venezia@distrettoalpiorientali.it
adbve.segreteria@legalmail.it

sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604
segreteria.trento@distrettoalpiorientali.it
adb.adige@legalmail.it

interventi in aree a pericolosità idraulica non devono aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata e /o circostante e pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità.

Le mappe del *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (PGRA), strumento di pianificazione vigente a livello distrettuale, segnalano l'esistenza di una criticità idraulica non marginale che, per un tempo di ritorno di 100 anni, ipotizza una lama d'acqua di almeno 50 cm di altezza e fino ad 1 m (cfr. www.alpiorientali.it - tav. P07) su un'area non perimetrata dal PAI regionale, situata nella parte settentrionale del territorio comunale.

In ragione dell'informazione del PGRA sopra richiamata, così come in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 delle Norme di Attuazione del PAI regionale, prima di procedere ulteriormente vanno approfondite le problematiche relative al rischio idraulico nel contesto degli interventi che si intendono realizzare, nonché aggiornare, coerentemente, il piano di emergenza comunale al fine di garantire l'incolumità delle persone e la tutela dei beni esposti in dipendenza della pericolosità segnalata.

Le considerazioni sopra esposte sono formulate per quanto di stretta competenza e lasciano impregiudicate le autonome determinazioni degli enti competenti nell'assunzione degli atti di relativa spettanza in materia urbanistica-edilizia.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco Baruffi

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

↳ Responsabile del procedimento
avv. Cesare Lanna - e-mail: cesare.lanna@distrettoalpiorientali.it
Responsabili dell'istruttoria
dr.ssa E. Miriam Ballerin - e-mail: miriam.ballerin@distrettoalpiorientali.it
p.e. Giorgio Gris - giorgio.gris@distrettoalpiorientali.it

E.M.B. VdA_Comune_STRA'.docx

...omissis...

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313
segreteria.venezia@distrettoalpiorientali.it
adbve.segreteria@legalmail.it

www.alpiorientali.it - PEC: alpiorientali@legalmail.it

sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604
segreteria.trento@distrettoalpiorientali.it
adb.adige@legalmail.it

